

Modello di Contratto di Vendita Internazionale

Contratto di vendita internazionale della CCI
(Prodotti manifatturati destinati alla rivendita)

A.
CONDIZIONI SPECIALI

Queste Condizioni Speciali sono state predisposte per consentire alle parti di pattuire i termini particolari del loro contratto di compravendita, completando gli spazi lasciati aperti e scegliendo, se del caso, tra le alternative previste nel presente documento. Naturalmente, ciò non impedisce alle parti di concordare condizioni differenti, né di aggiungere ulteriori pattuizioni nella casella A-16 o attraverso l'aggiunta di uno o più allegati.

VENDITORE	
(Denominazione)	Piazza o Via
	Città
Partita IVA	Codice Avviamento Postale - CAP
Paese	Provincia
Legale Rappresentate	
Nome	Cognome
Email	Telefono
Firmatario	Direttamente Responsabile
Persona di Contatto	
Nome	Cognome
Email	Telefono

COMPRATORE	
(Denominazione)	(Piazza o Via)
	Città
Partita IVA	Codice di Avviamento Postale - CAP
Paese	Provincia
Legale Reppresentate	

<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>
<i>Email</i>	<i>Telefono</i>
<i>Firma</i>	<i>Personalmente Responsabile</i>
Persona di Contatto	
<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>
<i>Email</i>	<i>Telefono</i>

Il presente contratto di compravendita è regolato dalle presenti Condizioni Speciali (nella misura in cui le rispettive caselle siano state completate) e dalle Condizioni Generali di Vendita della CCI (Prodotti manifatturati destinati alla rivendita) che costituiscono la parte B del presente documento.

_____ (luogo), _____ (data)

Il Venditore

Il Compratore

PRODOTTI VENDUTI	
Descrizione dei prodotti	

A-2	PREZZO CONTRATTUALE (ART. 4)
Valuta	Importo

A-3	TERMINI DI CONSEGNA
Termini raccomandati (conformemente agli Incoterms 1990): v. Introduzione, § 5)	
Codice Incoterm	Luogo di destinazione convenuto
Note	
VETTORE (se applicabile)	
Business name	Vat number
Street or Square	State
City	Province
Postal code number	
Persona da contattare	
Name	Surname
Phone	e-mail

A-4	TERMINE (DATA) DI CONSEGNA
Indicare qui la data o il periodo (ad es. settimana o mese) in cui o entro cui il Venditore è tenuto ad adempiere al suo obbligo di consegna conformemente alla clausola A4 del rispettivo Incoterm: v. Introduzione, § 6)	

A-5	ISPEZIONE DEI PRODOTTI (ART. 3)
Prima della spedizione. Luogo di ispezione: Altro:	
A-6	RISERVA DI PROPRIETÀ (ART. 7)
Nessuna Semplice Estesa	

A-7	CONDIZIONI DI PAGAMENTO (ART. 5)	
<div><div><div><div><div>5.3)</div><div>Pagamento posticipato (art. 5.1)</div><div>Data di pagamento (se diversa dall'art. 5.1) ____ giorni dalla data della fattura altro: _____</div><div>Pagamento posticipato accompagnato da garanzia bancaria o standby letter of credit (art. 5.5)</div></div></div><div><div>Pagamento anticipato (art. 5.2):</div><div>Data: _____ (se diversa dall'art. 5.2)</div><div><div>• Prezzo totale</div><div>• _____ % del prezzo</div></div></div><div><div>• Pagamento contro documenti (art. 5.5)</div><div><div>• D/P Documenti contro pagamento</div><div>• D/A Documenti contro accettazione</div></div></div></div><div><div>Credito documentario irrevocabile (art. 5.3)</div><div>luogo di emissione (se applicabile): luogo di conferma (se applicabile): Credito utilizzabile: <div>per pagamento a vista per pagamento differito a: ____ giorni per accettazione di tratte a: ____ giorni per negoziazione</div> Spedizioni parziali e trasbordi: <div>Spediz.parziali ammesse Trasbordi ammessi</div> Data entro cui il credito documentario dev'essere notificato al venditore (se diversa dall'art. 5.3) Altro:</div></div></div>		
<div>• Altro</div> <div>(ad es. assegno, tratta bancaria, trasferimento elettronico di fondi sul conto della banca designata dal venditore)</div>		
A-8	DOCUMENTI	
<div>Indicare qui i documenti che il Venditore deve procurare. Si consiglia alle parti di controllare l'Incoterm da loro scelto alla casella A-3 delle presenti Condizioni Speciali. Per quanto riguarda i documenti di trasporto, v. anche Introduzione, § 8.</div> <div>Fattura commerciale Documento di trasporto: indicare il tipo di documento di trasporto richiesto Documento di assicurazione Certificato d'origine Certificato di origine preferenziale Certificato d'ispezione Packing list Altro:</div>		

A-9	DATA DI RISOLUZIONE
DA COMPLETARE SOLO SE LE PARTI DESIDERANO MODIFICARE L'ARTICOLO 10.3	
Se, per qualsiasi ragione (inclusa la forza maggiore), i prodotti non sono stati consegnati entro il _____ (data) il Compratore avrà il diritto di RISOLVERE IMMEDIATAMENTE IL CONTRATTO MEDIANTE SEMPLICE COMUNICAZIONE SCRITTA AL VENDITORE	

A-10	RESPONSABILITA' PER RITARDATA CONSEGNA (ARTT. 10.1, 10.4 o 11.3)	A-11	LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' PER NON CONFORMITA' (ART 11)
DA COMPLETARE SOLO SE LE PARTI DESIDERANO MODIFICARE GLI ARTT. 10.1, 10.4 o 11.3.		DA COMPLETARE SOLO SE LE PARTI DESIDERANO MODIFICARE L'ART. 11.5.	
La penale per ritardata consegna sarà: * ____ % (del prezzo dei prodotti consegnati in ritardo) per ogni settimana di ritardo, entro il limite massimo del ____ % (del prezzo dei prodotti di cui sopra), oppure: * _____ (specificare l'ammontare) In caso di risoluzione per ritardata consegna, la responsabilità del Venditore per danni da ritardata consegna è limitata al ____% del prezzo dei prodotti non consegnati.		La responsabilità del Venditore per danni derivanti da non conformità della merce sarà: * limitata al danno provato (incluso il danno consequenziale, mancato guadagno, ecc.) entro il limite massimo del ____ % del prezzo del contratto; oppure: * come segue (specificare):	

A-12	LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' IN CASO IL COMPRATORE DECIDA DI TENERE PRODOTTI NON CONFORMI (ART. 11.6)
DA COMPLETARE SOLO SE LE PARTI DESIDERANO MODIFICARE L'art. 11.6	
La riduzione di prezzo per aver accettato prodotti non conformi non potrà eccedere: _____% del prezzo di tali prodotti oppure _____ (specificare l'ammontare) Days	

A-13	TERMINE DI DECADENZA (ART. 11.8)
DA COMPLETARE SOLO SE LE PARTI DESIDERANO MODIFICARE L'ART. 11.8.	
Qualsiasi azione per non conformità dei prodotti (come definita all'articolo 11.8) dev'essere promossa dal Venditore entro _____ dalla data di arrivo dei prodotti a destinazione.	

A-14	LEGGE APPLICABILE (ART.1.2)
A-14 (A)	A-14(B)
Da completare solo se le parti desiderano sottoporre il contratto di vendita ad una legge nazionale invece che alla CVIM . La soluzione indicata qui sotto non è raccomandabile (v. Introduzione, § 3).	Da completare se le parti desiderano scegliere una legge diversa da quella del venditore per la disciplina delle questioni non coperte dalla CVIM.
Il presente contratto di vendita è sottoposto alla legge interna seguente: _____ (paese).	Qualsiasi questione non coperta dalla CVIM sarà regolata dalla legge seguente: _____ (paese).

A-15	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ART. 14)
Le due soluzioni indicate sotto (arbitrato o tribunali ordinari) sono alternative: le parti non possono sceglierle ambedue. In assenza di scelta si applicherà l'arbitrato della CCI, conformemente all'art. 14.	
* ARBITRATO * CCI (conformemente all'art. 14.1) sede dell'arbitrato _____ * Altro _____ (specificare)	* GIURISDIZIONE ORDINARIA In caso di controversia la giurisdizione è attribuita ai tribunali di _____ (luogo).

A-16	ALTRO

B.
CONDIZIONI GENERALI

*Le Condizioni Generali del Contratto di Vendita Internazionale Modello ICC (Beni
Manufatti)*

Art. 1 Generale

1.1 Queste Condizioni Generali sono intese ad essere applicate insieme alle Condizioni Specifiche (Parte A) del Contratto di Vendita Internazionale Modello ICC (Beni Manufatti), ma possono anche essere incorporate da sole in qualsiasi contratto di vendita. Dove queste Condizioni Generali (Parte B) sono usate indipendentemente dalle dette Condizioni Specifiche (Parte A), ogni riferimento nella Parte B alla Parte A sarà interpretato come un riferimento a qualsiasi condizione specifica rilevante concordata dalle parti. In caso di contraddizione tra queste Condizioni Generali e qualsiasi condizione specifica concordata tra le parti, prevarranno le condizioni specifiche.

1.2 Qualsiasi questione relativa a questo contratto che non sia risolta dalle disposizioni contenute nel contratto stesso (cioè queste Condizioni Generali e qualsiasi condizione specifica concordata tra le parti) sarà regolata:

A. dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni (Convenzione di Vienna del 1980, di seguito denominata CISG), e

B. nella misura in cui tali questioni non siano coperte dalla CISG e non sia stata concordata alcuna legge applicabile, con riferimento alla legge del paese in cui il Venditore ha la sua sede di attività.

1.3 Qualsiasi riferimento fatto a una pubblicazione della Camera di Commercio Internazionale si considera fatto alla versione corrente alla data di conclusione del contratto.

1.4 Nessuna modifica del contratto è valida se non concordata o comprovata per iscritto. Tuttavia, una parte può essere preclusa dal suo comportamento dal far valere questa disposizione nella misura in cui l'altra parte ha fatto affidamento su tale comportamento.

1.5 Qualsiasi limitazione ai rimedi in caso di violazione del contratto sarà inefficace nei casi di frode o colpa grave della parte inadempiente.

Art. 2 Caratteristiche dei beni

2.1 Si conviene che qualsiasi informazione relativa ai beni e al loro uso, quali pesi, dimensioni, capacità, prezzi, colori e altri dati contenuti in cataloghi, prospetti, circolari, pubblicità, illustrazioni, listini prezzi del Venditore, non avrà effetto come condizione del contratto a meno che non sia espressamente richiamata nel contratto.

2.2 Salvo diverso accordo, il Compratore non acquisisce alcun diritto di proprietà su software, disegni, ecc. che gli siano stati eventualmente messi a disposizione. Il Venditore rimane inoltre titolare esclusivo di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o industriale relativo ai beni.

2.3 Si conviene che i beni sono idonei allo scopo a cui sono destinati per loro natura o che risulta evidente dal contratto di vendita.

2.4 Se nel contratto di vendita si fa espresso riferimento a normative e documenti tecnici, di sicurezza, di qualità o di altro tipo chiaramente designati nel contratto, anche se non allegati al contratto, si presume che il Venditore ne sia a conoscenza. Il Venditore sosterrà i costi relativi e otterrà tempestivamente le necessarie autorizzazioni, permessi o licenze richiesti per l'esecuzione del contratto e per il rispetto delle condizioni ivi stipulate.

Art. 3 Ispezione dei beni prima della spedizione

Se le parti hanno convenuto che il Compratore ha diritto di ispezionare i beni prima della spedizione, il Venditore deve notificare al Compratore, entro un termine ragionevole prima della spedizione, che i beni sono pronti per l'ispezione nel luogo concordato.

Art. 4 Prezzo

4.1 Il prezzo indicato al punto A-2 (prezzo contrattuale) include tutti i costi che sono a carico del Venditore ai sensi del presente contratto. Tuttavia, qualora il Venditore sostenga costi che, secondo il presente contratto, sono a carico del Compratore (ad esempio, per il trasporto o l'assicurazione in base a FCA, EXW, FAS o FOB), tali somme non si considerano incluse nel prezzo di cui al punto A-2.

4.2 Se non è stato concordato alcun prezzo, si applica il prezzo di listino corrente del Venditore al momento della conclusione del contratto. In mancanza di tale prezzo di listino corrente, si applica il prezzo generalmente praticato per tali beni al momento della conclusione del contratto nella valuta del Venditore.

4.3 Salvo diverso accordo scritto, il prezzo non include le imposte indirette (IVA, imposta sulle vendite, accise, ...) e non è soggetto ad adeguamento del prezzo.

Art. 5 Condizioni di Pagamento

5.1 Salvo diverso accordo scritto, o risultante da prassi commerciali pregresse tra le parti, il pagamento del prezzo e di ogni altra somma dovuta dal Compratore al Venditore avverrà a conto aperto, con scadenza a 30 giorni data fattura. Gli importi dovuti saranno trasferiti, salvo diverso accordo, tramite bonifico telegrafico o rimessa bancaria alla banca del Venditore nel paese del Venditore, per conto del Venditore. Il Compratore si considera adempiente ai propri obblighi di pagamento nel momento in cui le relative somme dovute pervengono alla banca del Venditore in fondi immediatamente disponibili.

5.2 Qualora le parti abbiano concordato il pagamento anticipato, in assenza di ulteriori indicazioni, si presume che tale pagamento anticipato, salvo diverso accordo, si riferisca all'intero prezzo e che debba pervenire alla banca del Venditore in fondi immediatamente disponibili almeno 30 giorni prima della data di spedizione concordata o della data più prossima entro il periodo di spedizione concordato. Se il pagamento anticipato è stato concordato solo per una parte del prezzo contrattuale, le condizioni di pagamento della restante somma saranno determinate in base alle regole stabilite nel presente articolo.

5.3 Qualora le parti abbiano concordato il pagamento tramite credito documentario, il Compratore, salvo diverso accordo, dovrà provvedere all'emissione di un credito documentario a favore del Venditore da parte di una banca di primaria importanza, soggetto alle Norme e Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari (UCP 600) pubblicate dalla Camera di Commercio Internazionale, e alla sua notifica almeno 30 giorni prima della data di spedizione concordata o almeno 30 giorni prima della data più prossima entro il periodo di spedizione concordato. Salvo diverso accordo, il credito documentario sarà pagabile a vista e consentirà i trasbordi ma non le consegne parziali.

5.4 Qualora le parti abbiano concordato il pagamento tramite incasso documentario, salvo diverso accordo, i documenti saranno presentati contro pagamento (D/P) e la presentazione sarà in ogni caso soggetta alle Norme Uniformi sull'Incasso (URC 522) pubblicate dalla Camera di Commercio Internazionale.

5.5 Qualora le parti abbiano concordato il pagamento a fronte della garanzia di una Obbligazione di Pagamento Bancaria (Bank Payment Obligation), salvo diverso accordo, il Compratore dovrà provvedere affinché il Venditore riceva una garanzia di pagamento conforme alle condizioni di pagamento concordate, sotto forma di Obbligazione di Pagamento Bancaria emessa da una banca a favore della Banca del Venditore, soggetta alle regole UR BPO (Uniform Rules for Bank Payment Obligations) pubblicate dalla Camera di Commercio Internazionale, e alla sua notifica almeno 30 giorni prima della data di spedizione concordata o almeno 30 giorni prima della data più prossima entro il periodo di spedizione concordato. Salvo diverso accordo, l'Obbligazione di Pagamento Bancaria sarà pagabile a vista e consentirà i trasbordi ma non le consegne parziali.

5.6 Nella misura in cui le parti abbiano concordato che il pagamento debba essere garantito da una garanzia bancaria, il Compratore dovrà fornire, almeno 30 giorni prima della data di spedizione concordata o almeno 30 giorni prima della data più prossima entro il periodo di spedizione concordato, una garanzia bancaria a prima richiesta soggetta alle Norme Uniformi sulle Garanzie a Domanda (URDG 758) pubblicate dalla Camera di Commercio Internazionale, oppure una lettera di credito stand-by soggetta a tali Norme, alle Prassi Internazionali in materia di Stand-by (ISP 98) o alle Norme e Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari (UCP 600) pubblicate dalla Camera di Commercio Internazionale, in entrambi i casi emessa da una banca di primaria importanza.

Art. 6 Interessi in caso di ritardato pagamento

6.1 Se una parte non paga una somma di denaro alla scadenza, l'altra parte ha diritto agli interessi su tale somma dal momento in cui il pagamento è dovuto fino al momento del pagamento.

6.2 Salvo diverso accordo, il tasso di interesse sarà superiore del 5% al tasso medio dei prestiti bancari a breve termine applicato ai clienti primari per la valuta di pagamento nel luogo di pagamento, o, qualora non esista tale tasso in quel luogo, lo stesso tasso nello Stato della valuta di pagamento.

Art. 7 Riserva di proprietà

Se le parti hanno validamente concordato la riserva di proprietà, i beni, nonostante la consegna e il passaggio del rischio, rimangono di proprietà del Venditore fino al completo pagamento del prezzo, o secondo quanto diversamente concordato.

Art. 8 Termine contrattuale di consegna

Salvo diverso accordo, la consegna avverrà FCA presso la sede del Venditore (Regole Incoterms® 2020)

Art. 9 Documenti

Salvo diverso accordo, il Venditore deve fornire i documenti (se presenti) indicati nella regola Incoterms® applicabile o, se non è applicabile alcuna regola Incoterms®, secondo eventuali prassi commerciali pregresse.

Art. 10 Ritardo nella consegna, mancata consegna e relativi rimedi

10.1 Se le parti hanno concordato una data di cancellazione nella Casella A-9, il Compratore può dichiarare il contratto risolto mediante notifica al Venditore nel caso in cui la consegna non sia avvenuta entro tale data di cancellazione per qualsiasi motivo (incluso un evento di forza maggiore).

10.2 In caso di ritardo nella consegna di qualsiasi merce, il Compratore ha diritto di richiedere l'adempimento e una penale pari allo 0,5%, o a qualsiasi altra percentuale concordata, del prezzo di tali merci per ogni settimana di ritardo iniziata. La penale per il ritardo non può superare il 5% del prezzo della merce in ritardo o l'importo massimo che può essere concordato nella Casella A-10.

10.3 Quando l'articolo 10.1 non si applica e il Venditore non ha consegnato la merce entro la data in cui il Compratore ha maturato il diritto all'importo massimo della penale ai sensi dell'articolo 10.2, il Compratore può in qualsiasi momento richiedere l'adempimento o dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.

10.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 10.1 o 10.3, il Compratore ha diritto di richiedere il risarcimento dei danni che complessivamente non superino il prezzo della merce non consegnata, o l'importo massimo che può essere concordato nella Casella A-11.

10.5I rimedi previsti nel presente articolo escludono qualsiasi altro rimedio per il ritardo nella consegna o la mancata consegna.

Art. 11 Non-conformità dei beni

11.1 Il Compratore deve esaminare i beni non appena possibile dopo il loro arrivo presso la sede del Compratore o in qualsiasi altro luogo di esame concordato e deve notificare al Venditore per iscritto qualsiasi difformità, specificando la natura della difformità dei beni entro un termine ragionevole dalla data in cui il Compratore scopre o avrebbe dovuto scoprire la difformità. In ogni caso, il Compratore non avrà alcun rimedio per la difformità se non la notifica al Venditore entro 24 mesi dalla data di arrivo dei beni presso la sede del Compratore o l'altro luogo di esame concordato, se presente.

11.2 I beni saranno considerati conformi al contratto nonostante lievi discrepanze che sono usuali nel particolare commercio o in base a prassi commerciali tra le parti.

11.3 Qualora i beni siano difformi, il Venditore, a sua discrezione e a condizione che possa farlo senza irragionevole ritardo e senza causare irragionevole inconveniente al compratore:

- (a) sostituire i beni con beni conformi, senza alcuna spesa aggiuntiva per il Compratore, oppure
- (b) riparare i beni, senza alcuna spesa aggiuntiva per il Compratore.

Il Compratore avrà diritto a una penale per il ritardo dovuto alla sostituzione o alla riparazione come specificato nell'articolo 10.2 o come concordato nella Casella A-10.

11.4 Se il Venditore non ha adempiuto o si è rifiutato di adempiere correttamente ai propri doveri ai sensi dell'articolo 11.3 entro un termine ragionevole, e a condizione che le parti non abbiano concordato una riduzione del prezzo, il Compratore può ricorrere ai rimedi previsti dalla CISG, tenendo conto dei termini stabiliti nel presente contratto. Per quanto riguarda i danni provati dal Compratore, l'importo massimo è limitato al prezzo contrattualmente concordato dei beni non conformi.

11.5 Salvo diverso accordo scritto, i rimedi previsti nel presente articolo 11 escludono qualsiasi altro rimedio per la non conformità.

11.6 Salvo diverso accordo scritto, nessuna azione per difformità può essere intrapresa dal Compratore, sia dinanzi a tribunali giudiziari che arbitrali, dopo 4 anni dalla data di arrivo dei beni nel luogo di esame. È espressamente convenuto che, dopo la scadenza di tale termine, il Compratore non eccepirà la difformità dei beni, né presenterà una domanda riconvenzionale al riguardo, a difesa di qualsiasi azione intrapresa dal Venditore nei confronti del Compratore per inadempimento del presente contratto.

Art. 12 Cooperazione tra le parti

12.1 Il Compratore dovrà informare tempestivamente il Venditore di qualsiasi reclamo avanzato nei confronti del Compratore dai suoi clienti o da terzi in merito ai beni consegnati o ai diritti di proprietà industriale o intellettuale ad essi relativi.

12.2 Il Venditore informerà tempestivamente il Compratore di qualsiasi reclamo che possa coinvolgere la responsabilità da prodotto del Compratore.

Art. 13 Forza maggiore

13.1 Una parte non è responsabile per l'inadempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi nella misura in cui provi:

- (a) l'inadempimento è stato causato da un impedimento che esula dal suo controllo, e
- (b) che non ci si poteva ragionevolmente aspettare che tenesse conto dell'impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità di adempiere al momento della conclusione del contratto, e
- (c) che non poteva ragionevolmente evitare o superare l'impedimento o i suoi effetti.

13.2 La parte che richiede l'esonero dalla responsabilità dovrà, non appena possibile dopo che l'impedimento e i suoi effetti sulla capacità di tale parte di adempiere le siano noti, dare comunicazione all'altra parte di tale impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità di adempiere.

Il mancato invio di una delle due comunicazioni rende la parte inadempiente responsabile per i danni che altrimenti avrebbero potuto essere evitati.

13.3 Fatto salvo l'articolo 10.2, un motivo di esonero ai sensi della presente clausola libera la parte inadempiente dalla responsabilità per danni, da penali e altre sanzioni contrattuali e dall'obbligo di pagare interessi sui debiti di denaro fintanto che e nella misura in cui il motivo sussiste.

13.4 Se i motivi di esonero sussistono per più di tre (3) mesi, ciascuna parte avrà il diritto di dichiarare risolto il contratto senza preavviso.

Art. 14 Risoluzione delle controversie

14.1 Le parti possono in qualsiasi momento, fatto salvo qualsiasi altro procedimento, cercare di risolvere qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il presente contratto in conformità con il Regolamento ADR dell'ICC.

14.2 Salvo diverso accordo scritto, tutte le controversie derivanti da o in connessione con il presente contratto saranno sottoposte alla Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale e saranno definitivamente risolte secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri nominati in conformità con detto Regolamento.

14.3 Una clausola compromissoria non impedisce a nessuna delle parti di richiedere misure provvisorie o cautelari ai tribunali statali.